

Tribunale Ordinario di Tivoli

Il GE

Rilevato come ai sensi del novellato art.560 cpc “1 L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi”;

PQM

Modifica l'ordinanza del 29.1.25 nel senso che essa preveda che le spese relative alla liberazione siano poste a carico della procedura
si comunichi alle parti.

Tivoli, 13/02/2025

Il G.E.

Francesco Lupia